

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/871 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2020

relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Lituania

(Il testo in lingua lituana è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, lettera p),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'allegato IV, parte B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ai fini della classificazione delle carcasse di suino il tenore di carne magra è valutato con metodi di classificazione autorizzati dalla Commissione e sono autorizzati unicamente metodi di stima statisticamente provati, basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino. È opportuno che l'autorizzazione dei metodi di classificazione sia subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima. Tale margine è definito nell'allegato V, parte A, del regolamento delegato (UE) 2017/1182 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) La decisione 2008/364/CE della Commissione ⁽³⁾ autorizza l'impiego di quattro metodi di classificazione delle carcasse di suino in Lituania.
- (3) Salvo esplicita autorizzazione prevista con decisione di esecuzione della Commissione, non dovrebbero essere consentite modifiche agli apparecchi o ai metodi di classificazione.
- (4) La Lituania ha chiesto alla Commissione di rimuovere l'autorizzazione dei metodi «Hennessy Grading Probe (HGP7)» e «IM-03» dall'elenco dei metodi autorizzati per la classificazione delle carcasse di suino nel suo territorio, poiché essi non sono più in uso nel paese.
- (5) La Lituania ha inoltre chiesto alla Commissione di autorizzare un nuovo metodo («Fat-O-Meat'er II»). A tal fine ha presentato una descrizione dettagliata della prova di sezionamento, indicando, nel protocollo di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/1182, i principi su cui si basa il nuovo metodo, l'esito della prova di sezionamento e le equazioni utilizzate per la stima del tenore di carne magra. Ha inoltre chiesto alla Commissione di autorizzare formule aggiornate per due metodi («Fat-O-Meat'er S70» e «metodo manuale (ZP)») già autorizzati dalla decisione 2008/364/CE per la classificazione delle carcasse di suino sul suo territorio.
- (6) Dall'esame della richiesta presentata risultano soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione del nuovo metodo di classificazione e per l'aggiornamento delle equazioni per le altre due. È pertanto opportuno autorizzare tale metodo di classificazione e tali formule in Lituania.
- (7) Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto occorre quindi abrogare la decisione 2008/364/CE.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/1182 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e la comunicazione dei prezzi di mercato di talune categorie di carcasse e di animali vivi (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 74).

⁽³⁾ Decisione 2008/364/CE della Commissione, del 28 aprile 2008, relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Lituania (GU L 125 del 9.5.2008, pag. 32).

- (8) Per concedere agli operatori il tempo sufficiente per adeguarsi ai requisiti tecnici connessi all'introduzione dei nuovi dispositivi e delle nuove equazioni, è opportuno che i metodi di classificazione delle carcasse di suino autorizzati dalla decisione 2008/364/CE continuino ad applicarsi fino al 30 aprile 2021.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Per la classificazione delle carcasse di suino a norma dell'allegato IV, parte B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, è autorizzato in Lituania l'impiego dei seguenti metodi:

- a) l'apparecchio denominato «Fat-O-Meat'er S70 (FOM S70)» e i relativi metodi di stima, i cui dettagli sono riportati nella parte I dell'allegato;
- b) l'apparecchio denominato «Fat-O-Meat'er II (FOM II)» e i relativi metodi di stima, i cui dettagli sono riportati nella parte II dell'allegato;
- c) il «metodo manuale (ZP)» con calibro e i relativi metodi di stima, i cui dettagli sono riportati nella parte III dell'allegato.

2. Il metodo manuale (ZP) con calibro di cui al paragrafo 1, lettera c), è autorizzato unicamente per i macelli:

- a) in cui il numero di suini macellati a settimana, calcolato come media annua, non sia superiore a 500;
- b) o, solo nel caso in cui non si riescano ad applicare i metodi di classificazione di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), in cui il numero di suini macellati a settimana, calcolato come media annua, non sia superiore a 500.

Articolo 2

Le modifiche degli apparecchi o dei metodi di classificazione autorizzati sono consentite soltanto se espressamente autorizzate con decisione di esecuzione della Commissione.

Articolo 3

La decisione 2008/364/CE è abrogata con effetto a decorrere dal 1° maggio 2021.

Articolo 4

La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2020

Per la Commissione
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione

ALLEGATO

METODI DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE DI SUINO IN LITUANIA

PARTE I

Fat-O-Meat'er S70 (FOM S70)

1. Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano se la classificazione delle carcasse di suino è effettuata utilizzando l'apparecchio denominato «Fat-O-Meat'er S70 (FOM S70)».
2. L'apparecchio è provvisto di una sonda del diametro di 6 mm avente un fotodiode del tipo Siemens SFH 950/960 e una distanza operativa compresa tra 3 e 103 mm. I valori ottenuti dalla misurazione sono convertiti in tenore stimato di carne magra per mezzo di un computer.
3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato con la seguente formula:

$$LMP_{FOMS70} = 57,2500 - 0,2516 \times F1 - 0,3926 \times F2 + 0,1620 \times M2$$

in cui

LMP_{FOMS70} = percentuale stimata di carne magra della carcassa;

F1 = spessore in millimetri del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato tra la terza e la quarta vertebra a 8 cm dalla linea mediana;

F2 = spessore in millimetri del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato tra la terzultima e la quartultima costola, a 6 cm dalla linea mediana;

M2 = spessore in millimetri del muscolo, misurato tra la terzultima e la quartultima costola, a 6 cm dalla linea mediana.

4. La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 50 e 110 kg.

PARTE II

Fat-O-Meat'er II (FOM II)

1. Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano se la classificazione delle carcasse di suino è effettuata utilizzando l'apparecchio denominato «Fat-O-Meat'er (FOM II)».
2. Il FOM II è costituito da una sonda ottica con un coltello, da un dispositivo di misurazione della profondità con una distanza operativa tra 0 e 125 mm e da una scheda di acquisizione e analisi dei dati. I valori ottenuti dalla misurazione sono convertiti in tenore stimato di carne magra dallo stesso apparecchio FOM II.
3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato con la seguente formula:

$$LMP_{FOMII} = 61,4200 - 0,6891 \times F2 + 0,0977 \times M2$$

in cui

LMP_{FOMII} = percentuale stimata di carne magra della carcassa;

F2 = spessore in millimetri del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato tra la terzultima e la quartultima costola, a 6 cm dalla linea mediana;

M2 = spessore in millimetri del muscolo, misurato tra la terzultima e la quartultima costola, a 6 cm dalla linea mediana.

4. La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 50 e 110 kg.

PARTE III

Metodo manuale (ZP)

1. Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano se la classificazione delle carcasse di suino è effettuata utilizzando il «metodo manuale (ZP)» di misurazione con calibro.
2. Per l'applicazione di questo metodo è possibile servirsi di un calibro che permetta di effettuare la classificazione in base ad un'equazione di previsione. Il metodo è basato sulla misurazione manuale dello spessore del lardo e dello spessore del muscolo alla fenditura della carcassa.

3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato con la seguente formula:

$$\text{LMPZP} = 54,89 - 0,4751 \times F + 0,1204 \times M$$

in cui

LMPZP = percentuale stimata di carne magra della carcassa;

F = spessore in millimetri del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato nella parte più sottile di copertura del muscolo *gluteus medius* della carcassa, sulla fenditura della mezzena;

M = spessore in millimetri del muscolo lombare, misurato in corrispondenza della distanza minima tra l'estremità anteriore (craniale) del muscolo *gluteus medius* e il lato superiore (dorsale) della rachide della carcassa, sulla fenditura della mezzena.

4. La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 50 e 110 kg.
-